

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2364 del 18/04/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Monzuno (BO), Via Gardeletta senza numero civico, Loc. Vado, richiesta dalla società Luigi Metelli S.p.A. per l'attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo per l'area tecnica del cantiere della Galleria Monte Mario.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2467 del 18/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciotto APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Monzuno (BO), Via Gardeletta senza numero civico, Loc. Vado, richiesta dalla società Luigi Metelli S.p.A. per l'attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo per l'area tecnica del cantiere della Galleria Monte Mario.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore.

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 11/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/203973 del 12/11/2024 (**pratica Sinadoc 37722/2024**) dal procuratore della società Luigi Metelli S.p.A. (C.F. e P.IVA 00563490549), con sede legale in Comune di Foligno (PG), Via Cupa n. 13, Loc Sant'Eraclio, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Monzuno, Via Gardeletta senza numero civico, Loc. Vado;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo per l'area tecnica del cantiere della Galleria Monte Mario svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Valutazione del piano di gestione dei piazzali ai sensi del Punto I, Lettera A.2, Punto 3, Lettera c della D.G.R. 1860/2006, al fine dell'esclusione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dall'autorizzazione allo scarico in acque superficiali {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Monzuno};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)".

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005"*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, in particolare art. 8 *"Disposizioni in materia di impatto acustico"*, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/206272 del 14/11/2024, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2024/230901 del 19/12/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/233100 del 23/12/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Monzuno e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- con PG/202511672 del 21/01/2025 ARPAE SAC comunicava alla società istante e per conoscenza al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la società istante trasmetteva le integrazioni richieste che SUAP inoltrava a tutti gli Enti con nota Prot. n. 1292 del 06/02/2025, acquisita agli atti di ARPAE con PG/2025/23843 del 06/02/2025;

- ARPAE SAC con nota PG/2025/26632 del 11/02/2025 riavviava i termini della conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis della L. 241/1990, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Monzuno e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l’espressione dei pareri di competenza;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell’ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all’adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nota del Comune di Monzuno che non sia dovuto il parere edilizio nel corso del procedimento di AUA, rimandando l’espressione di competenza urbanistica-edilizia nel caso di presentazione di nuova pratica edilizia (PG/2025/649 del 03/01/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/30655 del 18/02/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico a supporto del Comune di Monzuno (PG/2025/46381 del 11/03/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la valutazione del piano di gestione dei piazzali (PG/2025/61416 del 01/04/2025).
- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Monzuno (PG/2025/61904 del 01/04/2025);
- Avvio del procedimento edilizio di CILA del SUAP dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese con Prot. n. 3319 del 31/03/2025 per lo stabilimento in oggetto;

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Monzuno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi né in merito al procedimento di AUA, né in merito al procedimento edilizio di CILA.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell’ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell’istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell’ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/201) e pari ad € 1.117,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice valutazione del piano di gestione dei piazzali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Luigi Metelli S.p.A. per l'esercizio l'attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo per l'area tecnica del cantiere della Galleria Monte Mario svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. 241/1990;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Luigi Metelli S.p.A. (C.F. e P.IVA 00563490549) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Monzuno, Via Gardeletta senza numero civico, Loc. Vado, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Valutazione del piano di gestione dei piazzali ai sensi della D.G.R. 1860/2006, al fine dell'esclusione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dall'autorizzazione allo scarico in acque superficiali	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Valutazione del piano di gestione dei piazzali"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Monzuno con richiamo alla documentazione acustica.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Monzuno e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
10. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Luigi Metelli S.p.A.

Comune di Monzuno (BO), Via Gardeletta senza numero civico, Loc. Vado

ALLEGATO A

Matrice acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui alle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione delle aree impermeabili

Presso lo stabilimento in oggetto non sono presenti condotte di scarico che recapitano in acque superficiali o in pubblica fognatura in quanto:

- l'impianto sarà dotato di macchinari e attrezzature totalmente stagne o comunque coperta da tettoie impermeabili, in modo da evitare qualsivoglia dilavamento degli stessi;
- l'area pavimentata sul quale insisterà la centrale di betonaggio, tra l'altro sopraelevata rispetto al piano campagna, sarà infatti esclusivamente ad uso pedonale;
- risultano dotate di copertura a protezione delle precipitazioni solo l'area del deposito di gasolio, l'area stoccaggio serbatoi additivi e il gruppo elettrogeno sarà completamente chiuso;
- le autobetoniere stazioneranno a valle della centrale il tempo necessario a caricare il calcestruzzo (pochi minuti), quindi è da escludere ogni forma di possibili sversamenti di sostanze contaminanti (oli e idrocarburi) dalle stesse;
- le vasche utilizzate per il lavaggio delle autobetoniere, per evitare qualsivoglia dilavamento meteorico delle superfici, saranno anch'esse coperte da apposite ed adeguate tettoie;
- i servizi igienici presentano un bagno chimico.

Pertanto le acque meteoriche di dilavamento che ricadono nei piazzali scoperti e nelle aree di stoccaggio degli inerti defluiranno lungo la superficie dell'area, infiltrandosi nel terreno e/o defluendo per gravità verso il bacino del Torrente Setta.

Ai sensi della vigente normativa della Regione Emilia-Romagna esplicitata nelle D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 e delle successive Linee guida della Direzione tecnica di ARPAE del 14/04/2008 denominate *"Criteri di applicazione D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 – acque meteoriche e di dilavamento"* è stato proposto un Piano di gestione delle acque di meteoriche di dilavamento delle aree esterne dello stabilimento identificato in domanda di AUA.

2. Prescrizioni

- a) Il Titolare dello stabilimento è tenuto al rispetto di quanto indicato e contenuto nel Piano di gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne denominato “PIANO DI GESTIONE DELLE AREE IMPERMEABILI D.G.R. 1860/2006” e “RELAZIONE DESCRIZIONE LAVAGGIO AUTOBETONIERE” redatti e sottoscritti in data Ottobre (agli atti di ARPAE con PG/2024/230901 del 19/12/2024) che devono intendersi parti integranti e sostanziali del presente Allegato.
- b) Il Titolare detenga presso lo stabilimento un apposito registro in cui annotare l'esecuzione di tutte le operazioni di controllo, ispezione e pulizia elencate all'art. 4.2 che riporti la data dell'esecuzione, il nominativo dell'esecutore e la firma.
- c) Il Titolare dello stabilimento deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- d) Il Titolare dello stabilimento è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- e) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “PIANO DI GESTIONE DELLE AREE IMPERMEABILI D.G.R. 1860/2006” datata Ottobre 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/230901 del 19/12/2024).
 - “RELAZIONE DESCRIZIONE LAVAGGIO AUTOBETONIERE” datata Ottobre 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/230901 del 19/12/2024).
 - “Planimetria gestione delle aree e drenaggio acque meteoriche – Rev. 01” in scala 1:200 e datata 14/10/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/60472 del 31/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 3772/2024

Documento redatto in data 17/04/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Luigi Metelli S.p.A.

Comune di Monzuno (BO), Via Gardeletta senza numero civico, Loc. Vado

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo per l'area tecnica del cantiere della Galleria Monte Mario svolta dalla società Luigi Metelli S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Monzuno, Via Gardeletta senza numero civico, Loc. Vado, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONI E1, E2 ed E3 (provenienza: silos stoccaggio cemento)

Portata massima	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata periodicità di autocontrollo per i punti di emissione E1, E2, E3. Il Gestore di stabilimento dovrà annotare su apposito registro avente pagine numerate e bollate da ARPAE-APAM le manutenzioni/sostituzioni effettuate ai relativi impianti di abbattimento.

EMISSIONE E4 (PROVENIENZA: aspirazione carico autobetoniere)

Portata massima	6.200	Nm ³ /h
Altezza minima	3,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE E4 (provenienza: gruppo elettrogeno a gasolio da 0,32 MW) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato nella Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo alla lettera bb).
- b) Per il contenimento e la mitigazione delle emissioni diffuse da polveri originate dal caricamento tramogge degli aggregati e da movimentazione degli inerti con la pala meccanica, il Gestore di stabilimento dovrà adottare le migliori soluzioni gestionali secondo le tecnologie disponibili e in particolare prevedere la bagnatura dei materiali da movimentare e delle superfici di transito degli automezzi.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto

pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di

emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3 ed E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano

comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica ciclo produttivo" datata Ottobre 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/203973 del 12/11/2024).
 - "Relazione sistemi abbattimento emissioni convogliate" datata Ottobre 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/203973 del 12/11/2024).
 - "Relazione contenimento emissioni diffuse" datata Ottobre 2024 (agli atti di ARPAE con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PG/2024/203973 del 12/11/2024).

- “Planimetria identificazione emissioni in atmosfera” in scala 1:200 e datata 14/10/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/203973 del 12/11/2024).

Pratica Sinadoc n. 3772/2024

Documento redatto in data 17/04/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Luigi Metelli S.p.A.

Comune di Monzuno (BO), Via Gardeletta senza numero civico, Loc. Vado

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico di febbraio 2025 e di marzo 2025 presentata dalla società Luigi Metelli S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo per l'area tecnica del cantiere della Galleria Monte Mario svolta nello stabilimento sito in Comune di Monzuno, Via Gardeletta senza numero civico, Loc. Vado.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/46381 del 11/03/2025.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Monzuno con nota Prot. n. 4533 del 01/04/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Monzuno, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/46381 del 11/03/2025, con nulla osta acustico Prot. n. 4533 del 01/04/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/61416 del 01/04/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data febbraio 2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Luigi Metelli S.p.A. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/23843 del 06/02/2025).
- Elaborato "Integrazione volontaria al documento di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data marzo 2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Luigi Metelli S.p.A. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/45989 del 11/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 3772/2024

Documento redatto in data 17/04/2025



COMUNE DI MONZUNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bologna

Via Luigi Casaglia 4 - 40036 MONZUNO - (BO)

Monzuno, 01/04/2025
Prot. n. 0004533/2025

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive
pec: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c.:

**ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna**
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità Autorizzazioni Ambientali ed Acque Reflue
c.a. Farnè Lorenzo
pec: aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere / Nulla Osta Acustico per il rilascio di AUA per l'impianto di betonaggio nell'area tecnica della Galleria di Monte Mario in via Gardelletta nel comune di Monzuno presentata dalla ditta Luigi Metelli spa di via Capua 13 a Foligno.

VISTO in data:

24/12/2024 Prot. n. 15992 Avvio del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

12/03/2025 Prot. n. 3603 Ricezione nulla osta ARPAE, allegato alla presente

RISCONTRATO che il Comune di Monzuno non ha provveduto alla zonizzazione acustica del territorio comunale;

RITENUTE condivisibili le conclusioni prodotte dai tecnici incaricati dal richiedente;

con la presente la sottoscritta, esprime nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta nel rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite da ARPAE.

Responsabile
AREA TECNICA
Ing. Matteo Bichicchi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs.82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



SINADOC 37722/2024

Comune di Monzuno
PEC: comune.monzuno@cert.provincia.bo.it.i

Suap Unione Comuni dell'Appennino Bolognese
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae AAC Metropolitana
c.a. Farnè

Oggetto: **Parere acustico per il rilascio di AUA per l'impianto di betonaggio nell'area tecnica della Galleria di Monte Mario in via Gardelletta nel comune di Monzuno presentata dalla ditta Luigi Metelli spa di via Capua 13 a Foligno.**

La ditta Luigi Metelli spa nell'area tecnica della Galleria di Monte Mario in via Gardelletta nel comune di Monzuno intende realizzare un impianto di betonaggio finalizzato al confezionamento di calcestruzzo per i lavori di manutenzione alla galleria.

A seguito di richiesta di integrazione la ditta ha prodotto una nuova valutazione di impatto acustico a firma del tecnico competente in acustica Prof. Matteo Mattioli di febbraio 2025 e integrazioni volontarie di marzo 2025, dalle quali risulta che:

- il Comune di Monzuno non ha provveduto alla zonizzazione acustica del territorio comunale e il tecnico competente ha ipotizzato che l'area in cui insiste il capannone e i recettori venga inserita in classe acustica IV;
- i recettori individuati sono delle abitazioni a nord est e ovest dell'insediamento. Dall'ipotesi di classificazione acustica R1 potrebbe essere posto in classe acustica IV mentre R2 e R3 potrebbero ricadere in classe acustica III;
- il clima acustico dell'area risulta influenzata: dal rumore del traffico insistente sull'autostrada A1;
- l'attività si svolge nel solo periodo di riferimento diurno;
- è stata prodotta una planimetria con la dislocazione delle sorgenti sonore, dei punti di misura e dei confini dell'area in cui sarà inserito l'impianto. Le sorgenti sonore principali sono: un'impianto di betonaggio a cui si aggiunge il rumore prodotto dal camion per lo scarico dei materiali in ingresso, una pala meccanica per il carico dell'impianto di betonaggio e una autobetoniera che carica il materiale in uscita dal sito, trascurabile è stato valutato il contributo acustico del traffico indotto.
- sono state caratterizzate le sorgenti sonore aziendali, mediante schede tecniche e misure, ed è stata eseguita una misura di breve durata in prossimità dell'A1, per caratterizzare la sorgente sonora principale esistenti nell'area;
- lo studio si basa sull'uso di un modello di calcolo (SounPlan) preventivamente tarato. Dagli esiti delle simulazioni effettuate si prevede il rispetto del limite di immissione assoluto a confine e dei limiti di immissione assoluto e differenziale ai recettori in periodo diurno tuttavia, non è chiaro se nelle simulazioni si sia tenuto conto del rumore prodotto dalla pala meccanica.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 |

urpbo@arpae.it PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Distretto Urbano-Montagna | Via Berzantina, n. 30 | 40030 Castel di Casio (BO) |



Considerato il contributo acustico della pala meccanica e i livelli acustici attesi, si ritiene che l'eventuale ulteriore contributo della pala meccanica non possa determinare il superamento dei limiti acustici.

Per quanto sopra si ritiene che possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario al rilascio dell'atto autorizzativo a condizione che:

- l'attività sia condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata curata da Milazzo Francesco, tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO
OVEST
Marcello Nanetti
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.